



COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 05 MARZO 2009

Il Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Como è consultabile sul sito

<http://www.lnd.it> nella sezione Delegazione Provinciale di Como

oppure sul sito <http://www.figc.co.it>

Per comunicazioni utilizzare la casella di posta elettronica del.como@postalnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2008 - 2009

1. - COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1 - UFFICIO STUDI TRIBUTARI

UFFICIO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 1 – 2009

Oggetto : Decreto del Ministro dell'Economia del 19 novembre 2008, recante disposizioni attuative dell'art. 108, comma 2 del TUIR, in materia di spese di rappresentanza

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 11 del 16 gennaio 2009 il decreto del Ministro dell'Economia del 19 novembre 2008, che, come stabilito dall'art. 1, comma 33, lett. p) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), ha fissato i requisiti di inerenza e congruità delle "spese di rappresentanza" ai fini della loro deducibilità nella determinazione del reddito di impresa.

L'individuazione ed il trattamento fiscale delle "spese di rappresentanza" sono stati a lungo oggetto di controversie e di attenzioni sia da parte della giurisprudenza che del legislatore oltre che, naturalmente, della dottrina.

Le "spese di rappresentanza" sono state per la prima volta, nel 1989, considerate nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che ha stabilito la loro indeducibilità per due terzi e per il rimanente terzo la deducibilità prima in 3 anni e, da ultimo, in 5 anni (art. 108, comma 2 del TUIR), ma il problema più rilevante è sempre stato

quello della loro corretta connotazione e di cosa si dovesse intendere per “spesa di rappresentanza”; ma, soprattutto, le dispute più rilevanti sono state quelle relative alla distinzione tra la sponsorizzazione, che, in più circostanze, è stata ritenuta dall’amministrazione finanziaria “spesa di rappresentanza” e la pubblicità. Ciò, nella considerazione che se la sponsorizzazione viene assunta, sic et simpliciter, tra le spese di rappresentanza, il costo relativo è fortemente penalizzato ai fini tributari essendo deducibile solo in minima parte mentre le spese di pubblicità sono totalmente deducibili.

Sulla labile linea di confine tra sponsorizzazione, intesa come rappresentanza, e pubblicità sono state fornite le più varie interpretazioni e la stessa Corte di Cassazione è intervenuta più volte senza, tuttavia fugare i dubbi che spesso le diverse interpretazioni dell’amministrazione finanziaria hanno fatto sorgere nei contribuenti e negli stessi organi accertatori.

Con la Finanziaria 2008, intanto, è stata stabilita la deducibilità delle “spese di rappresentanza” nel periodo d’imposta in cui sono sostenute, se “rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa”. La disposizione ha elevato, poi, ai soli fini delle imposte sui redditi, da 25.82 euro a 50 euro il valore unitario dei beni distribuiti gratuitamente interamente deducibili.

Il decreto attuativo del 19 novembre 2008 ha il merito di delineare confini ben distinti per la definizione di “spese di rappresentanza” confermando, intanto, il principio, innegabile, della loro inerenza all’attività esercitata dall’imprenditore e quello della loro effettiva e documentata sostenibilità e stabilendo, poi, che le “spese di rappresentanza” sono quelle sostenute “per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.

Data la definizione di “spese di rappresentanza”, il decreto stabilisce, inoltre, che “costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:

- a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
- b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
- c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
- d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;

e) ogni altra spesa per i beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma”.

Definito il concetto di “spese di rappresentanza”, il decreto, oltre ad eliminare, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, quindi, a far tempo dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 e, per le società con esercizio sociale al 30 giugno, a far tempo dal bilancio 1° luglio 2008-30 giugno 2009, 2008- stabilisce al comma 2, i criteri di deducibilità nel periodo di sostenimento delle spese stesse che vengono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi dell’impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo, in misura pari:

- all’1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.

Il calcolo del tetto deducibile, in base ai ricavi, è pertanto, il seguente:

Ricavi fino a 10 milioni di euro : 1,3% sull’importo dei ricavi

Ricavi da 10 milioni a 50 milioni: 130.000 euro + 0,5% sull’eccedenza rispetto a 10 milioni

Ricavi oltre 50 milioni: 330.000 euro + 0,1% sull’eccedenza rispetto a 50 milioni.

L’eccedenza dell’ammontare delle spese di rappresentanza, rispetto al plafond surriportato, deve essere recuperata a tassazione.

Pertanto, se, ad esempio, un’impresa ha effettivamente sostenuto “spese di rappresentanza”, così come individuate dal comma 1 del decreto, per un ammontare di 50.000 euro ed ha esposto nella dichiarazione dei redditi ricavi per due milioni di euro, ha diritto a dedurre, ai fini della determinazione del proprio reddito, 26.000 euro per le spese in argomento. Del pari, un’impresa con 60 milioni di euro di ricavi potrà, invece, dedurre, per le spese di rappresentanza sopportate nel periodo, fino a 340.000 euro.

Ai fini della determinazione dell’importo deducibile di cui al comma 2, non si tiene conto, per effetto delle disposizioni recate dal comma 4 dello stesso art. 1, delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare ai sensi del terzo periodo del comma 2 dell’art. 108 del TUIR. A tale riguardo va, però, rilevato che il limite anzidetto di 50 euro non si applica ai fini IVA dal momento che la disposizione recata dal decreto non si riferisce alla disciplina IVA; pertanto, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto il limite resta fissato ad euro 25,82. Sullo specifico argomento va rilevato che l’importo deducibile è riferibile a ciascun oggetto se donato separatamente mentre se trattasi di più oggetti assemblati (ad es. cesto natalizio) l’importo deducibile rimane

fissato in 50 euro ai fini delle imposte sui redditi e in 25, 82 euro ai fini della detraibilità IVA.

Il decreto in argomento, tuttavia, non si limita, soltanto, a definire quali sono le “spese di rappresentanza” ma, al comma 5, elenca alcune categorie di spese che “non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti del presente decreto” con la conseguenza che vengono considerate totalmente deducibili ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Trattasi delle:

- spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive delle imprese. Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti di deducibilità previsti dal comma 2 del decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili;

- spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.

La deducibilità delle erogazioni e delle spese indicate nel comma 5 è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

E’ opportuno, in questa sede, far rilevare che dal 1° gennaio 2009 opera, comunque, il principio generale, introdotto dall’art. 83, commi da 28-bis a 28-quinquies della legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, della limitazione alla deducibilità, ai soli fini delle imposte sui redditi, nella misura del 75%, per le spese relative alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale riguardo, è da ritenere che nel caso in cui le spese di vitto e alloggio in argomento si configurino quali spese di rappresentanza, in relazione ad esse, considerate, comunque, nella misura del 75%, dovrebbe tenersi conto anche del tetto massimo di deducibilità di cui al decreto ministeriale 19 novembre 2008.

Si fa, comunque, riserva di fornire ulteriori precisazioni sulla base dei chiarimenti in proposito che verranno emanati dall’Agenzia delle entrate.

L’IVA relativa alle prestazioni di cui sopra, fatta eccezione per quelle considerate “di rappresentanza, è riconosciuta, invece, integralmente detraibile a far tempo dal 1° settembre 2008.

La ridotta deducibilità nei limiti del 75% non opera, per espressa previsione di legge, in relazione alle spese alberghiere e di somministrazione di cui sopra sostenute per trasferte fuori del comune di dipendenti, collaboratori e amministratori.

UFFICIO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 2 – 2009

Oggetto: D. L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi in quadro strategico nazionale

Sul S.O. n. 14/L alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009, è stata pubblicata la legge n. 2/2009, che ha convertito, con modificazioni, il decreto in oggetto, il cui contenuto è stato, a suo tempo portato a conoscenza delle società in indirizzo con la Circolare n. 11/UST – 2008 del 9 dicembre 2008, prot. n. 11.1044.

A seguito delle modifiche apportate al decreto con la legge di conversione, si ripropongono le disposizioni che più interessano le società e le associazioni sportive calcistiche.

Art. 5 – Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 è prorogata la detassazione al 10% dei premi di produttività erogati ai dipendenti del settore privato. L'agevolazione compete nel limite complessivo di ? 6.000 lordi e si applica nei confronti dei lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore nell'anno 2008 ad ? 35.000, al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva del 10%.

Art. 6 – A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, e, quindi, per le società sportive che di norma chiudono l'esercizio sociale al 30 giugno, dal periodo d'imposta 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009, è ammessa in deduzione dalle imposte sui redditi – IRES e IRPEF - un importo pari al 10% dell'IRAP, versata nel periodo d'imposta, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti. Seppure in via informale, l'Agenzia delle entrate ha precisato che non è necessario distinguere la quota riferita agli interessi passivi e alle spese per il personale che, in ogni caso, devono aver concorso a formare la base imponibile IRAP. La deduzione, quindi, non compete per i contribuenti che, nel periodo d'imposta, non sostengono spese per il personale oppure anche in alternativa, interessi passivi.

Pertanto, i soggetti che hanno chiuso il bilancio al 31 dicembre 2008 potranno, nell'UNICO 2009, relativo al medesimo bilancio, portare in diminuzione dal reddito imponibile ai fini IRES per il 2008, il 10% dell'IRAP pagata a giugno 2008 (saldo IRAP 2007 e 1° acconto IRAP 2008) ed a dicembre 2008 (2° acconto IRAP 2008).

I soggetti con esercizio sociale 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009 (giòva ricordare che la disposizione opera dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e che,

pertanto, il primo periodo d'imposta sul quale inizia ad operare la disposizione stessa è quello 2008/2009) potranno, in sede di UNICO, relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2009, da produrre entro gennaio 2010, dedurre dal reddito imponibile ai fini IRES, il 10% dell'IRAP versata nel corso del medesimo esercizio e, cioè, a dicembre 2008 (saldo IRAP sul bilancio chiuso al 30 giugno 2008 e 1° acconto IRAP sul bilancio 30 giugno 2009) ed a maggio 2009 (2° acconto IRAP sul bilancio 30 giugno 2009).

Possono usufruire della deduzione anche gli enti non commerciali, quali, ad esempio, le associazioni sportive, ma limitatamente all'IRAP assolta in relazione all'attività commerciale e sempre che in detta attività figurino spese per il personale e/o interessi passivi.

Per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008 o, per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, quali, ad esempio, con esercizio chiuso al 30 giugno, per i periodi d'imposta anteriori a quello iniziato il 1° luglio 2008, e, cioè, a far tempo dal periodo d'imposta relativo al bilancio 1° luglio 2007 -30 giugno 2008, i contribuenti hanno diritto al rimborso della quota IRES corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi e oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, fino ad un massimo del 10% dell'IRAP assolta nel periodo di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale.

Pertanto, il 10% dell'IRAP versata nel periodo di competenza viene dedotta dal reddito imponibile ai fini IRES che, ovviamente, deve essere ricalcolato per individuare l'ammontare dell'IRES dovuta sul reddito così rideterminato. La differenza tra l'IRES a suo tempo dovuta e quella determinata tenendo conto della deduzione del 10% IRAP, può essere chiesta a rimborso.

Il rimborso, però, è limitato all'IRES per i cui versamenti non siano decorsi 48 mesi. Circa la decorrenza del periodo quadriennale è da ritenere che questa debba partire a ritroso dalla data del decreto (29 novembre 2008) ed, in tal caso, il rimborso potrà essere richiesto relativamente all'IRES versata dopo il 29 novembre 2004. Se, invece, la data dalla quale computare i 48 mesi dovesse essere quella stabilita dall'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, per l'autorizzazione all'invio dell'istanza, potrebbe determinarsi la parziale perdita del diritto al rimborso.

Con risoluzione n. 459 del 2 dicembre 2008, l'Agenzia delle entrate ha precisato che per i versamenti in acconto si deve aver riguardo alla data del versamento a saldo. Ne consegue che, in caso di decorrenza a ritroso dal 29 novembre 2008, il rimborso compete, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per l'IRES versata a saldo sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2004, e, cioè, nel mese di giugno 2005; i soggetti, invece, con esercizio non coincidente con l'anno solare, quali, ad esempio, con esercizio chiuso al 30 giugno, potranno richiedere il rimborso IRES per i versamenti eseguiti a saldo sul bilancio chiuso al 30 giugno 2004.

I contribuenti che per gli anni pregressi avevano già prodotto istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota IRAP riferita alle suddette spese, non dovranno riprodurre l'istanza, mentre coloro che non hanno prodotto domanda hanno diritto al rimborso, previa presentazione dell'istanza

all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica. Il rimborso è eseguito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Le modalità di presentazione delle istanze sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui si attende l’emanazione.

Art. 7 – Va a regime, e non più per il solo triennio 2009-2011 come previsto originariamente nel decreto legge, il differimento del pagamento dell’IVA, dovuta da imprese, al momento della riscossione del corrispettivo, e comunque, entro un anno al massimo dall’effettuazione dell’operazione. La fattura emessa dovrà recare l’annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita con l’indicazione della relativa norma

La disposizione non si applica per i soggetti che si avvalgono di regimi speciali e, comunque, necessita della preventiva autorizzazione comunitaria; con successivo decreto verrà stabilito il volume d’affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione stessa.

Art. 15 – L’articolo dispone in materia di riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili.

In particolare, si segnalano le disposizioni dei commi da 16 a 23 che consentono la rivalutazione nel bilancio 2008 degli immobili posseduti. Il maggior valore si iscrive in una riserva in sospensione di imposta con possibilità di affrancamento con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10%.

Il maggior valore può essere riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello in cui è stata operata la rivalutazione con il versamento di un’imposta sostitutiva del 7% per gli immobili ammortizzabili e del 4% per quelli non ammortizzabili. Il versamento dell’imposta sostitutiva del 7% va effettuato in unica soluzione entro il prossimo 16 giugno o in tre rate annuali con interesse del 3% annuo.

Occorre rilevare che l’art. 5 del decreto legge sugli incentivi n. 5 del 10 febbraio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 34 dell’11 febbraio 2009, stabilisce la riduzione delle predette aliquote rispettivamente al 3% ed all’1,5%.

Art. 16 – Sono introdotte alcune riduzioni di costi amministrativi a carico delle imprese.

In particolare, con il comma 1 viene stabilito che, in materia di “interpello”, la mancata comunicazione del parere da parte dell’Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente, equivale a silenzio-assenso.

Con il comma 2 è stata abrogata la norma che rendeva obbligatoria l’invio dei corrispettivi e con il comma 3 quella che prevedeva l’obbligo della comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate per eventuali compensazioni superiori a 10.000 euro da effettuare in materia di pagamenti di imposte.

Con il comma 5 sono state ridotte le sanzioni in caso di ravvedimento operoso: l'avvenuto pagamento entro 30 giorni dalla scadenza è sanzionato con un dodicesimo dell'importo minimo della sanzione (30%) che, quindi, si riduce al 2,5%, oltre gli interessi legali, mentre il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione, è sanzionata nella misura di un decimo dell'importo minimo della sanzione e, cioè, con il 3%, oltre gli interessi legali.

Con i commi da 6 a 12 sono state introdotte norme in materia di posta elettronica certificata e con i commi da 12-bis a 12-undecies è prevista la tenuta dei libri sociali in forma digitali.

Art. 19 – Sono potenziati gli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro. Tra l'altro, è prevista tale tutela anche per i collaboratori coordinati e continuativi ai quali, in caso di fine lavoro, è riconosciuta una somma pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente, in presenza di specifiche condizioni (lavoro svolto in monocommittenza, reddito inferiore a 5.000 euro, gestione separata da almeno tre mesi).

Art. 27 – Contiene disposizioni in materia di accertamento. In particolare, con i primi tre commi è disposto che l'adesione diretta del contribuente all'invito all'adesione all'accertamento comporta la riduzione delle penalità ad un ottavo del minimo se questa ha luogo entro 15 giorni precedenti la data fissata per la comparizione e se questa è accompagnata dal pagamento della prima o unica rata. Con i successivi commi da 9 a 15 sono previste misure per le imprese di grandi dimensioni (con ricavi o volume d'affari non inferiore a 300 milioni di euro) nei confronti delle quali sarà attivato un controllo delle dichiarazioni entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. L'importo di 300 milioni sarà gradualmente diminuito fino a 100 milioni di euro. Sono, poi, previste con i commi da 16 a 21 misure specifiche per le compensazioni di crediti inesistenti con inasprimento delle sanzioni. Con l'art 7, comma 2 del decreto legge sugli incentivi, n. 5 del 10 febbraio 2009, è previsto un ulteriore aumento delle sanzioni stesse fino al duecento per cento della misura dei crediti compensati per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun anno solare.

Art. 30 – Vengono emanate disposizioni per i controlli sui circoli privati e gli enti associativi.

I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'art. 148 del TUIR non sono imponibili a condizione che gli enti associativi (tra questi, quindi, anche le associazioni sportive) siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e trasmettano in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'onere della trasmissione è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ma non si applica agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale.

Art. 30-bis – Sono stabilite disposizioni fiscali in materia di giochi; tra l’altro sono previste aliquote a scaglioni di raccolta delle somme giocate che vanno dal 12,6% all’8%. Per gli anni 2009 e 2010 la quota da assegnare al CONI per finanziare lo sport è fissata in 470 milioni di euro.

Art. 31 – E’ abolita l’IVA agevolata al 10% per la pay-tv satellitare e via internet.

2. - COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPONSORIZZAZIONE

CIRCOLARE N°37 SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPONSORIZZAZIONE

Con il decreto del Ministro dell’Economia 19 novembre 2008, pubblicato nella G.U. n. 11 del 16 gennaio 2009, che ha formato oggetto della Circolare FIGC n. 1/UST del 30 gennaio 2009, prot. n. 11.1286, inviata con la Circolare della L.N.D. n. 35 dell’11 febbraio 2009, sono state emanate disposizioni in materia di spese di rappresentanza e della loro deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

Dal decreto in argomento discende inequivocabilmente l’implicita esclusione, operata dal legislatore, dalle spese di rappresentanza dei costi sostenuti per la sponsorizzazione; ne consegue la deducibilità completa dei costi stessi a prescindere dal significato che alla “sponsorizzazione” può essere stato finora attribuito da differenti tesi, tendenti a far rientrare o meno la sponsorizzazione nella definizione di “rappresentanza”, al fine di assoggettare i relativi costi alla particolare disciplina fiscale delle “spese di rappresentanza”.

Ciò in quanto le “spese di rappresentanza”, così come correttamente definite dal decreto in argomento, sono quelle sostenute per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi con finalità promozionali. In definitiva, con il decreto in argomento si è tornati all’originario concetto di “captatio benevolentiae” per ben delineare la definizione di “spese di rappresentanza”

La sponsorizzazione costituisce, invece, una particolare ed ormai universalmente adottata, forma di pubblicità rivolta alla promozione aziendale che, proprio nel rispetto del concetto di potenzialità introdotto dal legislatore con il decreto in parola, tende ad acquisire nuovi clienti e consumatori.

Le spese di sponsorizzazione, dunque, non sono erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, ma costituiscono il corrispettivo di una prestazione di pubblicità, seppure meno mirata e diretta della pubblicità intesa in senso tradizionale, contrattualmente stabilita e definita, resa dal soggetto sponsorizzato, obbligato a precisi comportamenti di “fare”, a favore dell’impresa sponsorizzatrice.

Unico requisito indispensabile ai fini della deducibilità dei costi sostenuti per la sponsorizzazione rimane, oltre quello dell'effettiva e documentata corresponsione con relativa fatturazione assoggetta ad IVA, quello dell'inerenza, ma è fuori di ogni ragionevole dubbio che la sponsorizzazione, suffragata da adeguato contratto e documento fiscale, non ha altre finalità che la promozione dell'attività dell'impresa e la diffusione nel territorio dell'immagine della stessa con l'unico reale obiettivo dell'incremento dell'attività stessa. Essa assume, quindi, nel rispetto del criterio dell'inerenza, la natura di corrispettivo per la prestazione che, giova ripeterlo, il soggetto sponsorizzato rende con l'obbligazione contrattuale di uno specifico comportamento.

Un'ultima, ma non per questo meno importante osservazione, è quella riguardante la disciplina fiscale recata in materia dal comma 8 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), il quale dispone la presunzione assoluta che il corrispettivo in denaro e in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, "costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2 del TUIR."

Per il legislatore, quindi, la promozione dell'immagine o dei prodotti, a prescindere da come si voglia etichettare – sponsorizzazione o pubblicità –, costituisce costo deducibile.

Qualsiasi altra presa di posizione tendente a far rientrare tali "corrispettivi" tra le liberalità appare del tutto incongruente in presenza di un comportamento del soggetto sponsorizzato, conseguente ad una specifica disposizione contrattuale, e di un corretto adempimento fiscale (fattura).

Argomentazioni e pretese contrarie potranno essere assunte soltanto con l'onere della prova a proprio carico.

A tale riguardo, è opportuno sottolineare che i rapporti relativi alle prestazioni di sponsorizzazione e di pubblicità devono essere adeguatamente supportati da appositi contratti e che devono essere emesse, nei modi e nei termini di legge, da parte del soggetto che effettua la prestazione, la relativa fattura con applicazione dell'IVA.

E', infine, superfluo evidenziare la necessità della tracciabilità del pagamento e dell'incasso del relativo corrispettivo sia ai fini bancari che, ovviamente, contabili e fiscali.

IL SEGRETARIO
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

3. - COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 - RECUPERO GARE NON PORTATE A TERMINE

La vigente normativa in ordine al recupero delle gare non iniziate, non portate a termine o annullate, attribuisce alle leghe, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati il compito di fissare le modalità con le quali tali recuperi devono essere effettuati.

Le relative norme, pertanto, devono essere fissate nei Regolamenti propri di ciascuna delle componenti interessate, e nel caso di gare sospese o rinviate dal C.R.L. il regolamento della lega Nazionale Dilettanti, diversamente da quello della Lega Nazionale Professionisti, non prevede la particolare modalità di recupero delle gare facendo disputare solo i minuti non giocati delle stesse ma bensì il recupero dell'intera gara sospesa.

4 - COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE ESCOLASTICO DEL C. R. L.

(Nessuna Comunicazione)

5. - COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

5.1 - BANDO FINANZIAMENTI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2008 – L.R. 26/2002, ART. 10, COMMA 3

Si comunica che sul portale della Regione Lombardia, all'indirizzo internet www.sport.regione.lombardia.it, è pubblicato il testo relativo al bando in oggetto.

Si ricorda che è possibile presentare la domanda di ammissione al contributo regionale, unitamente alla documentazione richiesta e secondo le modalità contenute nel Bando, a partire dal **29 gennaio 2009 e non oltre le ore 16.30 del 30 giugno 2009**.

Il giorno **16 marzo 2009 alle ore 18.00 presso Villa Gallia** si terrà un incontro cui parteciperanno con i rappresentanti del Credito Sportivo e al quale prenderanno parte anche il Presidente del CP CONI di Como Dott. Alberto Botta e l'Assessore allo Sport della Provincia di Como Dott. Achille Mojoli.

Sono invitate tutte le società Sportive del territorio interessate all'argomento.

CONI Como

COMUNICAZIONI ATTIVITA' LEGA NAZIONALE DILETTANTI

5.2 - VARIAZIONI GARE DEL 07 / 08 MARZO 2009

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO

CAMPIONATO JUNIORES GIRONE C

La gara **CALCIO DONGO – S. FERMO** in programma Sabato 07 Marzo 2009 si disputerà alle ore 18,00 anziché alle ore 19,00.

5.3 – RECUPERO GARA

CAMPIONATO II CATEGORIA GIRONE H

La gara **ITALA – FALOPPIESE** (1° Giornata di Ritorno) si disputerà Giovedì 12 Marzo 2009 alle ore 20,30.

CAMPIONATO II CATEGORIA GIRONE H

La gara **OLGIATESE ASTRO – SAGNINO ASD** (4° Giornata di Ritorno) si disputerà Giovedì 19 Marzo 2009, alle ore 20,30 , presso il Centro Sportivo Comunale di Lurate Caccivio sito in via L. Da Vinci.

CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE B

La gara **LARIO – SOCCO** (2° Giornata di Ritorno) si disputerà Mercoledì 18 Marzo 2009, alle ore 21,00 , presso il Campo Sportivo Comunale di Como (Località Sagnino) sito in via Ostinelli..

CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE B

La gara **TIFAS – SENNA COMASCO** (4° Giornata di Ritorno) si disputerà Mercoledì 25 Marzo 2009, alle ore 21,00 , presso il Campo Sportivo Comunale di Como (Località Sagnino) sito in via Ostinelli.

COMUNICAZIONI ATTIVITA' SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

5.4 – GARE DI FINALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO PROVINCIALE

CAMPIONATO ALLIEVI

Per designare la squadra Campione Provinciale del Campionato in oggetto verrà disputata una fase finale alla quale parteciperanno le 3 Società vincenti i 3 Gironi della Categoria Allievi Provinciali organizzati dalla Delegazione Provinciale di Como.

Tali squadre saranno abbinate – mediante sorteggio che avverrà nella giornata di **Martedì 10 Marzo 2009 alle ore 18,00** presso le sede della Delegazione scrivente – per lo sviluppo del calendario delle gare.

PROGRAMMA GARE

GARA “A” - 17 Maggio 2009 – Campo Vincente 1

Vincente 1 – Vincente 2

GARA “B” - 24 Maggio 2009 (*)

Vincente 3 – Perdente gara del 17 Maggio 2009

GARA “C” - 31 Maggio 2009 (*)

Vincente 3 – Vincente gara del 17 Maggio 2009

La squadra vincente otterrà 3 punti, la perdente 0.

In caso di pareggio si effettueranno i Calci di Rigore.

La squadra vincente dopo i rigori otterrà 2 punti, la perdente 1.

Nella classifica Finale in caso di parità sarà preso in considerazione il risultato dello scontro diretto. In caso di ulteriore parità (non considerando i calci di rigore a termine gara) verranno considerati: miglior differenza reti, maggior numero di gol segnati, sorteggio.

*** NOTA BENE:**

Ogni Squadra disputerà una gara in casa ed una in trasferta.

Pertanto, al fine di stabilire nella Gara “B” e nella Gara “C” la squadra che gioca in casa occorre conoscere il risultato della Gara “A”.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI

Per designare la squadra Campione Provinciale del Campionato in oggetto, verranno disputate delle gare articolate in due fasi: una per le gare di qualificazione ed una per la gara di finale.

1^ fase

A questa fase parteciperanno le 4 Società vincenti i 4 Gironi della Categoria Giovanissimi Provinciali organizzati dalla Delegazione Provinciale di Como.

Tali squadre saranno abbinatae – mediante sorteggio che avverrà nella giornata di Martedì 10 Marzo 2009 alle ore 18,00 presso le sede della Delegazione scrivente – per lo sviluppo del calendario delle gare di Semifinale.

Le gare verranno disputate con il regolamento delle coppe europee.

Le vincenti delle due semifinali accederanno alla finale per il primo posto.

2^ fase

La gara di finale verrà disputate su un campo messo a disposizione dalla Delegazione Provinciale di Como.

Si riporta di seguito il calendario del torneo:

PROGRAMMA GARE

SEMIFINALI:

1^ giornata	Sabato 16 Maggio 2009
2^ giornata	Sabato 23 Maggio 2009

FINALI:

Finale per il 1 - 2° posto Giorno, orario e sede della gara verranno comunicati successivamente.

5.5 - VARIAZIONI GARE DEL 07 / 08 MARZO 2009

POSTICIPO GARA

CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE C

La gara **LARIOINTEVI – CACCIATORI DELLE ALPI sq. B** in programma Sabato 07 Marzo 2009 si disputerà Domenica 08 Marzo 2009 alle ore 14,30.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE D

La gara **ITALA – MASLIANICO ASD** in programma Domenica 08 Marzo 2009 si disputerà Mercoledì 25 Marzo 2009 alle ore 20,00.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE D

La gara **LARIOINTEVI – ARDISCI E SPERA 1906** in programma Sabato 07 Marzo 2009 si disputerà Mercoledì 11 Marzo 2009, alle ore 19,00 , presso il Campo Sportivo Comunale di Castiglione d'Intevi sito in via Campo Sportivo.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE D

La gara **TAVERNOLA – CARUGO sq. B** in programma Sabato 07 Marzo 2009 si disputerà Domenica 08 Marzo 2009 alle ore 10,00.

5.6 - VARIAZIONI GARE DEL 14 / 15 MARZO 2009

POSTICIPO GARA

CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE A

La gara **CANTU' GS SAN PAOLO sq. B – MONGUZZO CALCIO 1997** in programma Sabato 14 Marzo 2009 si disputerà Domenica 15 Marzo 2009 alle ore 15,00.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE A

La gara **CASTELLO VIGHIZZOLO sq. B – CARUGO** in programma Sabato 14 Marzo 2009 si disputerà Martedì 24 Marzo 2009 alle ore 19,00.

5.7 - VARIAZIONI GARE DEL 21 / 22 MARZO 2009

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO

CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B GIRONE 6

La gara **FALOPPIESE – BREGNANESE** in programma Domenica 22 Marzo 2009, causa concomitanza con gara di categoria superiore, si disputerà alle ore 16,45 anziché alle ore 15,00.

POSTICIPO GARA

CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B GIRONE A

La gara **CANTU' GS SAN PAOLO – ITALA** in programma Sabato 21 Marzo 2009 si disputerà Domenica 22 Marzo 2009 alle ore 15,00 presso il Centro Sportivo Comunale di Cantù sito in via Milano.

5.8 – RECUPERO GARA

CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B GIRONE 6

La gara **CANTU' GS SAN PAOLO – CITTA' DI MEDA 1913** (4° Giornata di Ritorno) si disputerà Martedì 24 Marzo 2009 alle ore 20,00.

CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B GIRONE 6

La gara **ITALA – ALZATE ALTA BRIANZA** (2° Giornata di Ritorno) si disputerà Mercoledì 18 Marzo 2009 alle ore 20,00.

CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B GIRONE 6

La gara **MARIANO CALCIO – XENIA SRL** (1° Giornata di Ritorno) si disputerà Giovedì 19 Marzo 2009 alle ore 19,00.

CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE B

La gara **XENIA SRL – C.D.G. VENIANO** (12° Giornata di Andata) si disputerà Mercoledì 18 Marzo 2009 alle ore 19,00.

CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE C

La gara **PORLEZZESE – CACCIATORI DELLE ALPI sq. B** (2° Giornata di Ritorno) si disputerà Giovedì 05 Marzo 2009 alle ore 19,30.

CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE C

La gara **VILLAGUARDIA – VIGOR GRANDATE** (12° Giornata di Andata) si disputerà Martedì 10 Marzo 2009 alle ore 19,30.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B GIRONE A

La gara **FALOPPIESE – OLGIATESE ASTRO** (1° Giornata di Ritorno) si disputerà Martedì 17 Marzo 2009 alle ore 19,30.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE A

La gara **CANTU' GS SAN PAOLO sq. B – CANZO** (12° Giornata di Andata) si disputerà Giovedì 12 Marzo 2009, alle ore 20,00 , presso il Centro Sportivo Comunale di Cantù sito in via Giovanni XXIII.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE B

La gara **ORATORIO FIGINO CALCIO – CISTELLUM CALCIO** (12° Giornata di Andata) si disputerà Mercoledì 18 Marzo 2009 alle ore 20,00.

RISULTATI ATTIVITA' LEGA NAZIONALE DILETTANTI

5.9 - RISULTATI GARE II^ CATEGORIA

GIRONE: H

1/03/09	7/R	ARDISCI E SPERA 1906	ALBATE CALCIO	1 - 1
		CAVALLASCA	FALOPPIESE	2 - 1
		CONCAGNESE	PONTECHIASSO A.S.D.	5 - 1
		DI LIPOMO S.S.D.	S.FERMO	1 - 1
		LEZZENO	ARDITA COMO 1934	2 - 2
		SAGNINO A.S.D.	SERENZA CARROCCIO	0 - 1
		TAVERNOLA	ITALA	0 - 1
		UGGIATESE CALCIO	OLGIATESE ASTRO	1 - 2



GIRONE: I

1/03/09	7/R	AIROLDI	CADORAGO ELIO ZAMPIERO	1 - 4
		C.D.G. VENIANO	MOZZATE CALCIO 1923	2 - 0
		ESPERIA LOMAZZO CALCIO	NOVEDRATE	2 - 0
		ORATORIO FIGINO CALCIO	ROBBIANO LONGOBARDA 19.94	1 - 2
		RESCALDINA CALCIO	BRIOSCHESE	1 - 3
		SERENISSIMA CALCIO	CALCIO CERMENATE	1 - 1

5.10 - RISULTATI GARE III^ CATEGORIA**GIRONE: A**

1/03/09	7/R	ALBAVILLA	PONTELAMBRESE	2 - 0
		ANZANO DEL PARCO	VIRTUS MARIANO	2 - 2
		BRENNA	COPRENO CALCIO	2 - 0
		CARIMATE	NUOVA CASA DELLA GIOVENTU	0 - 3
		GIOVANILE CANZESE	STELLA AZZURRA AROSIO	1 - 3
		LAMBRUGO CALCIO	ROVELLASCA 1910 VICTOR B.	1 - 2
		ORATORIO EUPILIO	REAL ANZANO	0 - 5
		REAL CADORAGO CALCIO	ROVELLESE	2 - 0

GIRONE: B

1/03/09	7/R	ANDRATE	ATLETICO BIZZARONE SSDRL	0 - 5
		BINAGO CALCIO	SENNA COMASCO	3 - 2
		CACCIATORI DELLE ALPI	LARIO	3 - 4
		CASNATESE	CASSINA RIZZARDI	1 - 0
		LORA LIPOMO 2008	TIFAS	2 - 1
		PORTICHETTO	SOCCO	1 - 1
		VASCA	AURORA	5 - 1
		VILLAGUARDIA	VALSOLDESE A.S.D.	3 - 1

5.11 - RISULTATI GARE JUNIORE PROVINCIALE**GIRONE: A**

28/02/09	5/R	ATLETICO ERBA	ALBAVILLA	3 - 2
		G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO	SERENZA CARROCCIO	3 - 2
		NOVEDRATE	MONTESOLARO	2 - 1
		ORATORIO EUPILIO	LEZZENO	2 - 2
		ORATORIO FIGINO CALCIO	INVERIGO	0 - 3
		STELLA AZZURRA AROSIO	GIOVANILE CANZESE	2 - 1

GIRONE: B

28/02/09	5/R	BULGARO	ITALA	0 - 4
		CALCIO CERMENATE	VILLAGUARDIA	3 - 2
		CANTU GS SANPAOLO	ARDOR LAZZATE	3 - 0
		GUANZATESE	ESPERIA LOMAZZO CALCIO	0 - 6
		LENTATESE	CADORAGO ELIO ZAMPIERO	1 - 3
		OLGIATESE ASTRO	FALOPPIESE	0 - 1
		ROVELLASCA 1910 VICTOR B.	ROVELLESE	3 - 2

GIRONE: C

28/02/09	5/R	ARDITA COMO 1934	MASLIANICO A.S.D.	2 - 3
		ATLETICO BIZZARONE SSDRL	LARIO	3 - 1
		GRAVEDONA	CALCIO DONGO	0 - 0
		MENAGGIO	CACCIATORI DELLE ALPI	9 - 2
		S.FERMO	PORLEZZESE	0 - 3

5.12 - RAPPORTO GARE ARRETRATE E RECUPERI

SECONDA CATEGORIA

GIRONE	H	1/R	SAGNINO A.S.D.	PONTECHIASSO A.S.D.	2 - 2
		2/R	OLGIATESE ASTRO	SERENZA CARROCCIO	3 - 1
GIRONE	I	2/R	BULGARO	RESCALDINA CALCIO	1 - 4
		6/R	CALCIO CERMENATE	AIROLDI	3 - 0
		6/R	ROBBIANO LONGOBARDA 19.94	NOVEDRATE	1 - 4

TERZA CATEGORIA

GIRONE	A	14/A	ALBAVILLA	REAL CADORAGO CALCIO	2 - 1
GIRONE	B	2/R	TIFAS	VALSOLDESE A.S.D.	1 - 2
		3/R	PORTICHETTO	AURORA	2 - 1

JUNIORES

GIRONE	A	10/A	ATLETICO ERBA	PONTELAMBRESE	4 - 2
GIRONE	B	12/A	FALOPPIESE	ITALA	1 - 0
GIRONE	C	10/A	ARDITA COMO 1934	TAVERNOLA	5 - 2

5.13 - RAPPORTO GARA NON PERVENUTO

SECONDA CATEGORIA

GIRONE	I	7/R	01-03-09 AMOR SPORTIVA	BULGARO
		7/R	01-03-09 ROBUR SARONNO A.S.D.	G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO

JUNIORES

GIRONE	C	5/R	28-02-09 LARIOINTELVI	TAVERNOLA
--------	---	-----	-----------------------	-----------

RISULTATI ATTIVITA' SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

5.14 - RISULTATI GARE ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA B

GIRONE: 6

1/03/09	7/R	ALZATE ALTA BRIANZA	CENTROSCHIAFFINOCALDERARA	1 - 0
		BREGNANESE	CANTU GS SANPAOLO	0 - 3
		CABIATE A.S.D.	MARIANO CALCIO	0 - 2
		FALOPPIESE	CITTA DI MEDA 1913	0 - 0
		S.V. TURATE	XENIA S.R.L.	1 - 1

5.15 - RISULTATI GARE GIOVANISSIMI PROVINCIALI FASCIA B

GIRONE: A

28/02/09	7/R	BREGNANESE	FULGOR APPIANO	0 - 2
		CACCIATORI DELLE ALPI	CITTADELLA 1945	1 - 7
		FALOPPIESE	SAGNINO A.S.D.	0 - 0
		JUNIOR CALCIO	S.V. TURATE	1 - 1
		OLGIATESE ASTRO	VIGOR GRANDATE	2 - 3

5.16 - RISULTATI GARE ALLIEVI PROVINCIALI

GIRONE: A

1/03/09	5/R	CARUGO	DI LIPOMO S.S.D.	3 - 2
		CASCINAMATESE	CANTU GS SANPAOLO	0 - 2
		G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO	INVERIGO	1 - 0
		GIOVANILE CANZESE	ALBAVILLA	2 - 1
		MONGUZZO CALCIO 1997	CACCIATORI DELLE ALPI	1 - 4
		PONTELAMBRESE	STELLA AZZURRA AROSIO	2 - 3

GIRONE: B

1/03/09	5/R	CALCIO CERMENATE	C.D.G. VENIANO	0 - 5
		CANTU GS SANPAOLO sq.B	BULGARO	2 - 5
		CISTELLUM CALCIO	XENIA S.R.L.	2 - 1
		MONTESOLARO	NOVEDRATE	6 - 0
		ROVELLO	ARDISCI E SPERA 1906	1 - 6

GIRONE: C

1/03/09	5/R	CACCIATORI DELLE ALPIsq.B	ALBATESE	0 - 7
		ITALA	LARIOINTELVI	3 - 2
		LARIO	MENAGGIO	2 - 5
		PORLEZZESE	CASNATESE	4 - 0
		SERENZA CARROCCIO	MASLIANICO A.S.D.	2 - 0
		VIGOR GRANDATE	OLGIATESE ASTRO	1 - 1

5.17 - RISULTATI GARE GIOVANISSIMI PROVINCIALI

GIRONE: A

28/02/09	5/R	ALBAVILLA	INVERIGO	2 - 0
		G.S.O CASTELLO VIGHIZsq.B	MONGUZZO CALCIO 1997	1 - 0
		PONTELAMBRESE	CANTU GS SANPAOLO sq.B	0 - 1
		STELLA AZZURRA AROSIO	CANZO	0 - 4
		VILLA ROMANO	CARUGO	0 - 5
1/03/09	5/R	SERENZA CARROCCIO	ORATORIO EUPILIO	0 - 1

GIRONE: B

28/02/09	5/R	ESPERIA LOMAZZO CALCIO	NOVEDRATE	3 - 2
		ITALA sq.B	CALCIO CERMENATE	6 - 0
		LENTATESE	VILLA ROMANO sq.B	0 - 0
		MONTESOLARO	CISTELLUM CALCIO	5 - 0
1/03/09	5/R	ROVELLESE	S.LUIGI LAZZATE	0 - 0

GIRONE: C

28/02/09	5/R	CANTU GS SANPAOLO JUNIOR CALCIO VILLAGUARDIA	G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO GUANZATESE CASSINA RIZZARDI	0 - 3 1 - 6 0 - 1
1/03/09	5/R	DI LIPOMO S.S.D. LARIO	CASCINAMATESE ROVELLO	4 - 1 0 - 1

GIRONE: D

28/02/09	5/R	ARDISCI E SPERA 1906	PORLEZZESE	1 - 2
1/03/09	5/R	CARUGO sq.B CASNATESE MASLIANICO A.S.D. UGGIATESE CALCIO VIGOR GRANDATE	ITALA MENAGGIO LARIOINTELVI TAVERNOLA SAGNINO A.S.D.	2 - 2 3 - 4 0 - 2 1 - 1 1 - 2

5.18 - GARE DISPUTATE TORNEO ESORDIENTI A 11 MISTI**GIRONE: A**

28/02/09	5/R	ARDISCI E SPERA 1906 CABIATE A.S.D. LENTATESE SAGNINO A.S.D. XENIA S.R.L.	ACCADEMIA CALCIO COMO FALOPPIESE BREGNANESE ALZATE ALTA BRIANZA MARIANO CALCIO
----------	-----	---	--

GIRONE: B

28/02/09	5/R	ALBATESE COMETA S.D. GIRONICHESE MASLIANICO A.S.D.	PAREDIENSE TAVERNOLA MENAGGIO PORLEZZESE
----------	-----	---	---

GIRONE: C

28/02/09	5/R	ALBAVILLA CASCINAMATESE	G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO NUOVA CASA DELLA GIOVENTU
----------	-----	----------------------------	--

GIRONE: D

28/02/09	5/R	ARDOR LAZZATE CASSINA RIZZARDI ESPERIA LOMAZZO CALCIO MONTESOLARO	CASNATESE BINAGHESE JUNIOR CALCIO SERENZA CARROCCIO
----------	-----	--	--

GIRONE: E

28/02/09	5/R	FULGOR APPIANO OLGIATESE ASTRO ROVELLESE S.LUIGI LAZZATE	MARIANO CALCIO sq.B ORATORIO FIGINO CALCIO VILLAGUARDIA ROVELLASCA 1910 VICTOR B.
----------	-----	---	--

5.19 - GARE DISPUTATE TORNEO ESORDIENTI A 11 PURA**GIRONE: A**

28/02/09	5/R	ALZATE ALTA BRIANZA FALOPPIESE MARIANO CALCIO S.V. TURATE sq.B	CANTU GS SANPAOLO ACCADEMIA CALCIO COMO ARDISCI E SPERA 1906 BREGNANESE
----------	-----	---	--

GIRONE: B

28/02/09	5/R	DI LIPOMO S.S.D.	VIGOR GRANDATE
		OLGIATESE ASTRO	CASCINAMATESE
		XENIA S.R.L.	S.V. TURATE

5.20 - GARE DISPUTATE TORNEO ESORDIENTI A 7 MISTI**GIRONE: A**

28/02/09	5/R	ALBATESE	PONTELAMBRESE
		ALBAVILLA	INTERCOMUNALE
		CISTELLUM CALCIO	PORTICHETTO
		LIBERTAS S.BARTOLOMEO	STELLA AZZURRA AROSIO
		ROVELLO	NOVEDRATE

5.21 - GARE DISPUTATE TORNEO ESORDIENTI A 7 PURI**GIRONE: A**

28/02/09	5/R	CABIATE A.S.D.	LARIO
		ITALA	CITTADELLA 1945
		S.V. TURATE	O.S.G. GUANZATE

5.22 - RAPPORTO GARA NON PERVENUTO**ALLIEVI FASCIA B**

GIRONE	6	6/R	22-02-09	CITTA DI MEDA 1913	MARIANO CALCIO
		7/R	01-03-09	ITALA	VIGOR GRANDATE *RIT*

ALLIEVI

GIRONE	A	5/R	01-03-09	NUOVA CASA DELLA GIOVENTU	CITTADELLA 1945
--------	---	-----	----------	---------------------------	-----------------

GIRONE	B	5/R	01-03-09	JUNIOR CALCIO	LENTATESE
--------	---	-----	----------	---------------	-----------

GIOVANISSIMI FASCIA B

GIRONE	A	7/R	28-02-09	ALBATESE	CANTU GS SANPAOLO
--------	---	-----	----------	----------	-------------------

GIOVANISSIMI

GIRONE	B	5/R	01-03-09	C.D.G. VENIANO	ORATORIO FIGINO CALCIO
--------	---	-----	----------	----------------	------------------------

ESORDIENTI A 11 MISTI

GIRONE	A	5/R	28-02-09	CANTU GS SANPAOLO	ARCELLASCO
--------	---	-----	----------	-------------------	------------

GIRONE	B	5/R	28-02-09	CANTU GS SANPAOLO sq.B	DI LIPOMO S.S.D.
		5/R	28-02-09	LARIOINTELVI	LARIO

GIRONE	C	5/R	28-02-09	CARUGO	ORATORIO MERONE
		5/R	28-02-09	GIOVANILE CANZESE	ORATORIO LURAGO D ERBA
		5/R	28-02-09	INVERIGO	CALCIO COMO S.R.L.
		5/R	28-02-09	MONGUZZO CALCIO 1997	CABIATE A.S.D. sq.B

GIRONE	D	5/R	28-02-09	BULGARO	LENTATESE sq.B
		5/R	28-02-09	C.D.G. VENIANO	CALCIO CERMENATE

GIRONE	E	5/R	28-02-09	FENEGRO	MENAGGIO sq.B
		5/R	28-02-09	O.S.G. GUANZATE	UGGIATESE CALCIO

ESORDIENTI A 11 PURI

GIRONE A 5/R 28-02-09 SAGNINO A.S.D. ARCELLASCO
GIRONE B 5/R 28-02-09 ITALA BREGNANESE sq.B

ESORDIENTI A 11 PURI

GIRONE A 5/R 28-02-09 ARDISCI E SPERA 1906 PONTELAMBRESE
5/R 28-02-09 VILLA ROMANO MONTESOLARO

5.23 - RAPPORTO GARE ARRETRATE E RECUPERI

ALLIEVI FASCIA B

GIRONE 6 12/A ITALA MARIANO CALCIO 1 - 2

ALLIEVI

GIRONE B 12/A ESPERIA LOMAZZO CALCIO MONTESOLARO 1 - 2

GIOVANISSIMI FASCIA B

GIRONE A 6/R CITTADELLA 1945 OLGIATESE ASTRO 1 - 3

GIOVANISSIMI

GIRONE A 4/R CANTU GS SANPAOLO sq.B G.S.O CASTELLO VIGHIZsq.B 4 - 0
11/A ALBAVILLA G.S.O CASTELLO VIGHIZsq.B 1 - 2
GIRONE C 11/A G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO ROVELLO 3 - 2

5.24 - GARE DISPUTATE TORNEO ESORDIENTI ARRETRATE E RECUPERI

ESORDIENTI A 11 MISTI

GIRONE C 4/R ORATORIO LURAGO D ERBA CASCINAMATESE
GIRONE D 10/A JUNIOR CALCIO CASSINA RIZZARDI

ESORDIENTI A 7MISTI

GIRONE A 4/R PORTICHETTO ALBAVILLA

ESORDIENTI A 7 PURI

GIRONE A 4/A S.V. TURATE MONTESOLARO

5.25 - GARE DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

ALLIEVI

GIRONE B 4/R 22-02-09 ARDISCI E SPERA 1906 CALCIO CERMENATE



GIUSTIZIA ATTIVITA' LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sig. Sassi Pierangelo assistito dai sostituti giudici Sigg.ri Clerici Luigi e Molteni Nicola e dal Rappresentate A.I.A. Sig. Bernasconi Filippo, ha deliberato nella seduta del 04 MARZO 2009, i seguenti provvedimenti:

5.26 - GIUSTIZIA SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 22/02/2009

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

NESPOLI ALBERTO

(ROBBIANO LONGOBARDA 19.94)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

GALLI ALESSANDRO

(CALCIO CERMENATE)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

DI VICO SIMONE

(NOVEDRATE)

COLCIAGO ANDREA

(ROBBIANO LONGOBARDA 19.94)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

CORSARO DANIELE

(NOVEDRATE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

CORNALEA MATTEO

(ROBBIANO LONGOBARDA 19.94)

GARE DEL 26/02/2009

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 3/2009

COLZANI MAUR

(SERENZA CARROCCIO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

PIRO ANTENEH

(PONTECHIASSO A.S.D.)

MUSTICO BRUNO

(SAGNINO A.S.D.)

LO PRESTI LUCA

(SERENZA CARROCCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
TETTAMANTI GABRIELE (BULGARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
DE CARLI FABIO (OLGIATESE ASTRO)
PUGLIA FABRIZIO (PONTECHIASSO A.S.D.)
TORRE SALVATORE (SAGNINO A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
DI MARIA FABIO (PONTECHIASSO A.S.D.)
MARRAZZA ANTONIO (SAGNINO A.S.D.)

GARE DEL 01/03/2009

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 3/2009
SALZANO MICHELE (S.FERMO)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/ 3/2009
SPALLITTA GIUSEPPE (PONTECHIASSO A.S.D.)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/ 4/2009
PINI UMBERTO (CAVALLASCA)
Allontanato per proteste, alla notifica del provvedimento rivolgeva frase offensiva nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 16/ 3/2009
COLMEGNA FABIO (ALBATE CALCIO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2010
DI MARIA FABIO (PONTECHIASSO A.S.D.)
Durante una manifestazione di protesta colpiva con una leggera ginocchiata l'arbitro ad una coscia senza procurargli dolore.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
LUPICA PATRICK (FALOPPIESE)
Per aver colpito un avversario con un pugno nello stomaco a giuoco fermo.

SQUALIFICA PER DUE GARE

MOLTRASIO MARCO (NOVEDRATE)

SQUALIFICA PER UNA GARA

VAGHI MATTIA (DI LIPOMO S.S.D.)
RIVOLTA DARIO (NOVEDRATE)
CERCHIARI ROBERTO (OLGIATESE ASTRO)
AULETTA LUCA (PONTECHIASSO A.S.D.)
BOLLINI ANDREA (RESCALDINA CALCIO)
MAZZINA MATTEO (UGGIATESE CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr**

BERNASCONI ANDREA (CONCAGNESE)
VALERIO PRIMO (LEZZENO)
CORSARO DANIELE (NOVEDRATE)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

ZARRA DIEGO (ARDITA COMO 1934)
ANNONI FRANCESCO (BRIOSCHESE)
CATTANEO FABRIZIO (CADORAGO ELIO ZAMPIERO)
GUARISCO CRISTIAN (CALCIO CERMENATE)
ALBONICO ANDREA (FALOPPIESE)
CASPANI MARCO (ITALA)
BONANOMI ALBERTO (MOZZATE CALCIO 1923)
SERRELI RICCARDO (SAGNINO A.S.D.)
SIMONETTO CLAUDIO (UGGIATESE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

MARFIA FRANCESCO (ESPERIA LOMAZZO CALCIO)
LOCATELLI MASSIMILIANO (LEZZENO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

RIGAMONTI DAVIDE (DI LIPOMO S.S.D.)
SAIBENI MATTIA (MOZZATE CALCIO 1923)
AMADIO ANDREA (NOVEDRATE)
CIGNONI FABIO (NOVEDRATE)
BUSA FABIO (ROBBIANO LONGOBARDA 19.94)
QUADRI ALESSANDRO (ROBBIANO LONGOBARDA 19.94)
GAMBAZZA MAURO (SERENISSIMA CALCIO)

5.27 - GIUSTIZIA TERZA CATEGORIA**GARE DEL 25/02/2009****A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA**

ROMANOTTO JURI (TIFAS)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CAPPELLETTI FABIO (REAL CADORAGO CALCIO)
CHIRICO GIUSEPPE (TIFAS)
GERVASINI LORENZO (VALSOLDESE A.S.D.)
PAGANI DIEGO (VALSOLDESE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

TURCATI LORIS (VALSOLDESE A.S.D.)

GARE DEL 26/02/2009

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

GALLO ANDREA (PORTICHETTO)

GARE DEL 01/03/2009

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

VISMARA PAOLO (BRENNA)
PIRRONE JURIY (CASNATESE)
VANZIN FABIO (CASSINA RIZZARDI)
GIOIA ANDREA (COPRENO CALCIO)
GIOIA MARCO (COPRENO CALCIO)
TARONNA STEFANO (GIOVANILE CANZESE)
ORSI NICOLA (VIRTUS MARIANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

MINNITI RICCARDO (CASSINA RIZZARDI)
Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a termine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

MACCHI DAVIDE (ALBAVILLA)
D ANNA MAURIZIO (CASSINA RIZZARDI)
TORRI MATTEO (PORTICHETTO)
CARBONI STEFANO (REAL ANZANO)
FASANI MARCO (REAL ANZANO)
SAMPIETRO SIMONE (REAL CADORAGO CALCIO)
FARRUGGIO CARMELO (STELLA AZZURRA AROSIO)
MELGRATI FABIO (VASCA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

PAREDI FEDERICO (PONTELAMBRESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

DE MAESTRI ALESSANDRO	(ANDRATE)
SIMONE MASSIMILIANO	(AURORA)
ANGELINETTA MATTEO	(BINAGO CALCIO)
MENTO MORENO	(BRENNNA)
ERAMO DONATO	(CASNATESE)
TAMAI FABRIZIO	(CASSINA RIZZARDI)
SANGALLI GIOVANNI	(GIOVANILE CANZESE)
BALLERINI MAURO	(LORA LIPOMO 2008)
FAGGIN DENNY	(ROVELLASCA 1910 VICTOR B.)
VENUTI MATTIA	(ROVELLESE)
AROSIO FRANCESCO	(SENNA COMASCO)
BROGNA LUCA	(VALSOLDESE A.S.D.)
CAPRA SERGIO	(VALSOLDESE A.S.D.)
BUCCOLIERI ANTONIO	(VIRTUS MARIANO)
ISSA ISSAKA BASSITI	(VIRTUS MARIANO)
PALAZZOLO ANGELO	(VIRTUS MARIANO)

5.28 - GIUSTIZIA JUNIORES PROVINCIALE**GARE DEL 25/02/2009****A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

DE MATTEIS LUIGI	(ARDITA COMO 1934)
BARBATO LUCA	(TAVERNOLA)
BARILA ANDREA	(TAVERNOLA)
TABORELLI ENRICO	(TAVERNOLA)

GARE DEL 26/02/2009**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA**

GEROSA MARCO	(ATLETICO ERBA)
--------------	-----------------

GARE DEL 28/02/2009**A CARICO DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 3/2009**

ROMANO ANDREA	(MONTESOLARO)
---------------	---------------

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 16/ 3/2009**

BODO STEFANO	(BULGARO)
--------------	-----------

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

MOLINARO MICHAEL (ARDITA COMO 1934)
BERLUSCONI ANDREA (BULGARO)
MARJANOVIC VLADAN (GIOVANILE CANZESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA

MAZZINI ROBERTO (GUANZATESE)
CONALBI LUCA (LEZZENO)
MASCETTI MATTEO (MASLIANICO A.S.D.)
ROSSI FEDERICO (S.FERMO)
KHADHAR MOHAMED (VILLAGUARDIA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

TOLANDO LUCA (ARDOR LAZZATE)
SAIBENE GIACOMO (BULGARO)
PELLE DOMENICO (CALCIO CERMENATE)
DE MARIA LUCA (PORLEZZESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

GEROSA JACOPO (ALBAVILLA)
TAMBINI MARCO (ARDITA COMO 1934)
LARGHI LUCA (ATLETICO BIZZARONE SSDRL)
SERINO FEDERICO (ATLETICO BIZZARONE SSDRL)
MAZZEO MATTIA (LENTATESE)
RIVA ALESSANDRO (MASLIANICO A.S.D.)
COLOMBO STEFANO (NOVEDRATE)
PINA SIMONE (ORATORIO EUPILIO)
TERMINE ALESSANDRO (ORATORIO FIGINO CALCIO)
MASPERO PIERGIORGIO (SERENZA CARROCCIO)

GIUSTIZIA ATTIVITA' SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sig. Sassi Pierangelo assistito dai sostituti giudici Sigg.ri Clerici Luigi e Molteni Nicola e dal Rappresentate A.I.A. Sig. Bernasconi Filippo, ha deliberato nella seduta del 04 MARZO 2009, i seguenti provvedimenti:

5.29 - GIUSTIZIA ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA B

GARE DEL 26/02/2009

AMMENDA

Euro 10,00 ITALA

Per acqua della doccia fredda nello spogliatoio dell'Arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

SECRETI SALVATORE

(ITALA)

EMINI LAVDRIM

(MARIANO CALCIO)

MOLTENI EDOARDO

(MARIANO CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

ATZENI IVAN

(ITALA)

FRANCAVILLA FRANCESCO

(ITALA)

GARE DEL 01/03/2009

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 3/2009

COLUCCI DARIO

(CABIATE A.S.D.)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a termine gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

BERTALOT PAOLO (FALOPPIESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA

CAMPAGNOLO STEFANO (ALZATE ALTA BRIANZA)

MAZZUCCHI SIMONE (CABIATE A.S.D.)

MAURI MATTEO (CITTA DI MEDA 1913)

GIACCONI GABRIELE (FALOPPIESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

NDREAJ MIRSAJ (CENTROSCHIAFFINOCALDERARA)

FUMAGALLI MARCO (MARIANO CALCIO)

5.30 - GIUSTIZIA ALLIEVI PROVINCIALI

GARE DEL 22/02/2009

gara del 22/ 2/2009 ARDISCI E SPERA 1906 - CALCIO CERMENATE

Dai documenti ufficiali si è in particolare rilevato che, la Soc. CALCIO CERMENATE non ha presentato in campo la propria squadra per la disputa della gara in oggetto.

In applicazione dell'art. 53 punto 2 e 7 della NOIF, si

delibera:

- di dare partita persa per TRE reti a ZERO alla Soc. CALCIO CERMENATE;
- di penalizzare di UN punto in classifica la Soc. CALCIO CERMENATE;
- di comminare l'ammenda di Euro 25 alla Soc. CALCIO CERMENATE, (1a rinuncia).

GARE DEL 27/02/2009

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

BALLOTTARI DANIEL (ESPERIA LOMAZZO CALCIO)

DIOBONO CRISTIAN (MONTESOLARO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

AIELLO SEBASTIAN (ESPERIA LOMAZZO CALCIO)

GARE DEL 01/03/2009

AMMENDA

Euro 15,00 CISTELLUM CALCIO
Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

SCALABRINO MATTEO (CISTELLUM CALCIO)
ALETTI MICHEL (MENAGGIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

VERGA STEFANO (BULGARO)
LAFATA GABRIELE (CALCIO CERMENATE)
LANDOLFI SIMONE (CALCIO CERMENATE)
CONTI MATTEO (CANTU GS SANPAOLO)
GAIGA TOMMASO BARTOLO (CANTU GS SANPAOLO sq.B)
MINOLA ALESSANDRO (LARIOINTELVI)
CAVALERA MARCO (OLGIATESE ASTRO)
SALA DAVIDE (PORLEZZESE)
SERAFINI LUCA (ROVELLO)
SARCHI DANIEL (SERENZA CARROCCIO)

5.31 - GIUSTIZIA GIOVANISSIMI PROVINCIALI

GARE DEL 28/02/2009

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

FUMAGALLI LUCA (ALBAVILLA)
MATTARELLI MATTEO (LENTATESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

OPPONG COLLINS (G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO)

GARE DEL 01/03/2009

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

GAGLIARDI GIOVANNI (CASNATESE)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
BARELLA RICCARDO (MENAGGIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
GAGLIARDI GIOVANNI (CASNATESE)

5.32 – ERRATA CORRIGE

AL PUNTO 5.24 DEL COMUNICATO UFFICIALE N° 30 DEL 26 FEBBRAIO 2009

RISULTATI GARE GIOVANISSIMI PROVINCIALI

GIRONE: A

AGGIUNGERE:

21/02/09 4/R TAVERNOLA

VIGOR GRANDATE

2 - 6

IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL 05 MARZO 2009